ISI 2021 – Firenze 26 aprile 2022

# Avviso pubblico ISI 2021
# Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

## Contenuti degli allegati tecnici

# Allegati

| | N° allegato | Oggetto |
|---|---|---|
| Asse 1 | Allegato 1.1 | Progetti di investimento |
| Asse 1 | Allegato 1.2 | Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale |
| Asse 2 | Allegato 2 | Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) |
| Asse 3 | Allegato 3 | Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto |
| Asse 4 | Allegato 4 | Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice **Ateco E38**): risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice **Ateco E39**) |

# Bando ISI 2021 – Progetti di investimento

1. Dimensione aziendale
2. Lavorazione svolta
3. Tipologie di intervento
4. Punteggio per condivisione con le parti sociali
5. Punteggio per bonus buone prassi

Progetti investimento
MOG/Resp soc
MMC
Amianto

Bonus regionale

**Soglia 120**

# La dimensione aziendale

Parametro comune ai progetti assi 1, 2 e 3

| Sez. | Dimensioni aziendali - ULA | Fatturato/bilancio in milioni di €/anno | Punteggio (se il fatturato supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 -10 | ≤ 2 | 45 |
| | 11-15 | ≤ 10 | 40 |
| | 16-20 | ≤ 10 | 35 |
| | 21-30 | ≤ 10 | 30 |
| | 31-50 | ≤ 10 | 25 |
| | 51-100 | ≤ 50 | 20 |
| | 101-150 | ≤ 50 | 17 |
| | 151-200 | ≤ 50 | 14 |
| | 201-250 | ≤ 50 | 12 |
| | 251-500 | | 9 |
| | oltre 500 | | 7 |

# Bando ISI 2021 – Progetti di investimento

1. Dimensione aziendale
2. Lavorazione svolta
3. Tipologie di intervento
4. Punteggio per condivisione con le parti sociali
5. Punteggio per bonus buone prassi

Progetti investimento
MOG/Resp soc
MMC
Amianto

Bonus regionale

**Soglia 120**

# Bando ISI 2021 – Parametri punteggio

## Lavorazione svolta

| Sezione 2 – Lavorazione svolta | | |
|---|---|---|
| Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione sulla quale si effettua l'intervento | Categorie speciali | Punteggio (alle imprese iscritte alla CCIAA dal 31 dicembre 2019 è attribuito il punteggio 4) |
| 110-97 | Agricoltura (tasso medio standardizzato)<br>Artigiani classi 7 e 9<br>Frantoiani | 40 |
| 96-85 | | 36 |
| 84-73 | | 33 |
| 72-61 | Artigiani classe 8 | 30 |
| 60-49 | Settore navigazione (tasso medio standardizzato)<br>Facchini e pescatori | 25 |
| 48-37 | Artigiani classe 6 | 20 |
| 36-25 | Artigiani classi 4 e 5 | 15 |
| 24-13 | Artigiani classe 3 | 10 |
| 12-4 | Artigiani classi 1 e 2 | 4 |
| Non definito | | 4 |

Parametro comune ai progetti assi 1, 2 e 3

I punteggi sono attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale interessata dal progetto. I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate con d.m. 27 febbraio 2019. Se l'azienda appartiene a categoria speciale, il punteggio è attribuito secondo la corrispondenza indicata nelle colonne 2 e 3.

# Bando ISI 2021 – Progetti di investimento

1. Dimensione aziendale
2. Tasso di tariffa/rischiosità aziendale
3. Tipologie di intervento
4. Punteggio per condivisione con le parti sociali
5. Punteggio per bonus buone prassi

Progetti investimento
MOG/Resp soc
MMC
Amianto

Bonus regionale

**Soglia 120**

# Bando ISI 2021 – Parametri punteggio

| Sezione 4 – Condivisione con le parti sociali | |
|---|---|
| Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico | 13 |
| Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori) | 10 |
| **Sezione 5 – Bonus buone prassi** | |
| Il progetto prevede anche l'adozione di una delle Buone Prassi di cui all'art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/08 e s.m.i., selezionate ai fini dell'Avviso | 5 |

Per la Toscana:

**bonus di 5 punti per i settori produttivi F41 (Costruzione di edifici) e C13 (Preparazione e filatura di fibre tessili) per i progetti di cui agli assi 1, 2 e 3**

# Aspetti generali: perizia asseverata

I Moduli B sono diversificati per tipologia di intervento e sono compilabili online sul sito web istituzionale

La Perizia asseverata deve essere redatta da **tecnico abilitato**, iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato

NON può sottoscrivere la perizia il titolare/legale rappresentante dell'impresa/ente, l'amministratore della società, nonché il socio, in caso di società di persone

Le fatture relative alla redazione della perizia asseverata devono essere emesse dal professionista che ha redatto la perizia al quale è stato direttamente affidato l'incarico dall'impresa/Ente destinatario del finanziamento. I professionisti associati in studi o società possono far emettere la fattura allo studio, associazione o società di professionisti, laddove previsto dallo statuto. Altre casistiche andranno valutate specificatamente con riferimento al requisito dell'autonomia e indipendenza del tecnico che ha redatto la perizia.

# Aspetti generali: perizia asseverata

Nel caso di **acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine**, le spese ammissibili devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di progetto (max 10.000 €), ad eccezione del mero acquisto di trattori e/o macchine: massimo 5% dei costi di progetto (max 5.000 €).

Spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1850 Euro.

# Aspetti generali: perizia asseverata

A supporto dei costi preventivati si forniscono gli elementi tecnici sotto indicati, in assenza dei quali l'impresa sarà esclusa dalla possibilità di accedere al contributo:

**Macchine**

- listino prezzi per ciascun trattore e/o macchina datato e riportante timbro e firma del fabbricante o di soggetto appartenente alla catena ufficiale di vendita o, in alternativa, l'URL del sito internet da cui è scaricato (art. 18 dell'Avviso Pubblico)

e

- almeno un preventivo datato e riportante timbro e firma del rivenditore per ciascun trattore e/o macchina (art. 18 dell'Avviso Pubblico)

N.B. il preventivo e il listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina devono essere riferiti al medesimo allestimento (art. 18 dell'Avviso Pubblico)

**Materiali/opere**

- listini dei prezzi informativi relativi alle voci di spesa sopra indicate (tariffe regionali, listini camere di commercio, ecc.)

o

- preventivi analitici per materiali e opere compiute relativi alle voci di spesa sopra indicate

# Allegato 1

# Asse 1.1

# Progetti di investimento

# All 1.1 Modifiche

Allegato 1.1 Generalista

| Sezione 3 – Tipologia di intervento | | |
|---|---|---|
| a | Riduzione del rischio chimico | 80 |
| b | Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali | 85 |
| c | Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine | 65 |
| d | Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche | 65 |
| e | Riduzione del rischio biologico | 80 |
| f | Riduzione del rischio di caduta dall'alto | 85 |
| g | Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti | 70 |
| h | Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete | 60 |
| i | Riduzione del rischio incendio | 60 |
| l | Riduzione del rischio infortunistico mediante l'acquisto e l'installazione di dispositivi di protezione e barriere | 75 |
| m | Riduzione del rischio radon | 75 |
| n | Riduzione del rischio sismico | 75 |
| o | Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento | 90 |

# Rischio chimico

Allegato 1.1 Generalista

| | Riduzione del rischio chimico | Punti 80 |
|---|---|---|
| a | Nell'ambito di questo intervento può essere adottata la seguente buona prassi, applicabile anche per agenti chimici in polvere, divers dalla silice libera cristallina: "Metodi di pulitura in ceramica per la riduzione del rischio da Silice Libera Cristallina" http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Documents/Buone-prassi-30052012-ASLdiModenaeReggioEConfindustriaCeramica.pdf | |

**OGGETTO**: progetti di riduzione o eliminazione del rischio ~~che prevedono~~ mediante l'acquisto e l'installazione di:

- impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri
- cappe di aspirazione
- cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura
- sistemi di isolamento dell'operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.)
- altre macchine e/o impianti

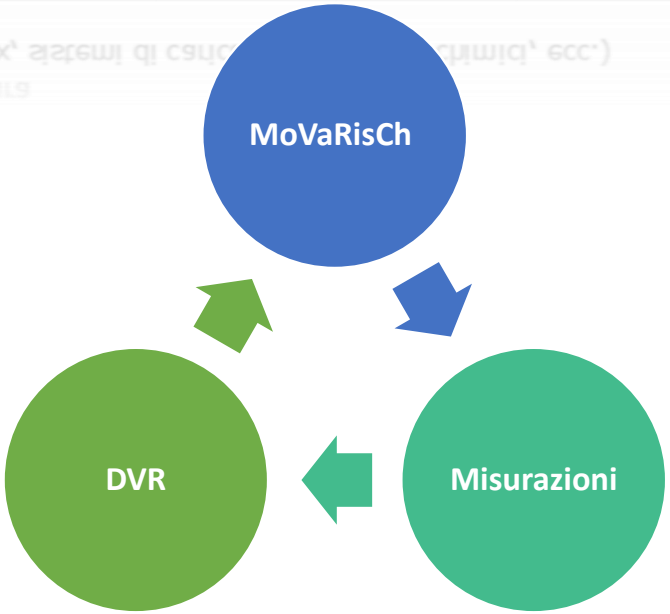

Allegato 1.1 Generalista

| | | |
|---|---|---|
| d | **Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche** | **Punti 65** |
| | Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus. | |

| | | |
|---|---|---|
| g | **Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti** | **Punti 70** |
| | Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus. | |

| | | |
|---|---|---|
| h | **Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete** | **Punti 60** |
| | Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus. | |

Nell'ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte.

Per **macchine movimento terra compatte** si intendono quelle macchine di cui alla norma UNI EN ISO 6165:2012 (punto 3.1.1) con massa operativa (punto 3.7 della norma) minore o uguale a **4500 kg**, ad eccezione dei caricatori compatti cingolati (punto 4.2.3 della norma) e degli escavatori compatti (punto 4.4.4 della norma) con massa minore o uguale a **6000 kg.**

Allegato 1.1 Generalista

## definizione di macchine movimento terra punto 3.4

Nota *Macchina movimento terra* (punto 3.1) comprende le seguenti famiglie di macchine:

- *apripista* (punto 4.1);
- *caricatori* (punto 4.2);
- *terne* (punto 4.3);
- *escavatori* (punto 4.4);
- *scavafossi* (punto 4.5);
- *autoribaltabili* (punto 4.6);
- *motoruspe* (punto 4.7);
- *motolivellatrici* (punto 4.8);
- *compattatori di rifiuti* (punto 4.9);
- *rulli compressori* (punto 4.10);
- *posatubi* (punto 4.11);
- *perforatrici direzionali orizzontali* (punto 4.12);
- *veicoli compatti per trasporto utensili* (punto 4.13).

Allegato 1.1 Generalista

| n | **Riduzione del rischio sismico** | **Punti 75** |
|---|---|---|
| | Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus. | |

**OGGETTO:** progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale~~, che prevedono~~ mediante l'acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche.

**AMBITO:** ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti in cui l'intervento ricade nei siti produttivi ricadenti in zona sismica 1, 2 o 3 secondo la classificazione prevista dalla normativa regionale di recepimento dell'O.P.C.M. 3274/2003 e purché per essi sussistano le condizioni di applicabilità della norma tecnica EN 16681. L'intervento prevede la sostituzione di scaffalature esistenti, che siano nella piena proprietà dell'impresa richiedente, con nuove scaffalature antisismiche conformi alla norma tecnica EN 16681. Non sono ammessi l'adeguamento di scaffalature esistenti e l'acquisto di scaffalature antisismiche usate. Le scaffalature sostituite devono essere alienate dall'impresa.

**DEFINIZIONI:** ~~ai fini della presente Tipologia di intervento~~ per "scaffalature esistenti" si intendono quelle già in uso da parte dell'impresa, che abbiano altezza superiore ai 3 m e che siano della tipologia "porta-pallet"; per "scaffalature antisismiche" si intendono le scaffalature che rientrano nel campo di applicazione della norma tecnica EN 16681 limitatamente alle scaffalature porta-pallet regolabili realizzate con membrature di acciaio, destinate allo stoccaggio di unità di carico e soggette ad azioni sismiche.

**DOCUMENTAZIONE**

| **Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda** | **Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale** |
|---|---|
| • Domanda (MODULO A)<br>• Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa<br>• MODULO C1<br>• Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risulti il miglioramento atteso relativamente al rischio sismico da caduta di materiale ante operam e post operam e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa della documentazione fotografica delle scaffalature esistenti da sostituire, della relazione tecnica descrittiva delle nuove scaffalature con planimetria dell'immobile e del preventivo dettagliato del fornitore comprensivo delle informazioni di cui all'Appendice I.1 della norma EN 16681<br>• Documento di valutazione dei rischi aziendale dal quale risulti la valutazione del rischio sismico connesso alla caduta di materiale<br>• Documentazione attestante la piena proprietà da parte dell'impresa delle scaffalature esistenti<br>• MODULO E qualora il progetto sia condiviso con le parti sociali<br>• MODULO G | • Copie conformi delle fatture<br>• Stralcio dell'estratto conto<br>• Documentazione attestante l'alienazione delle scaffalature esistenti<br>• Documentazione attestante la posa in opera delle nuove scaffalature antisismiche<br>• Documentazione attestante la rispondenza delle nuove scaffalature alla norma EN 16681<br>• Informazioni di cui all'Appendice I.2 della norma EN 16681 con evidenza della relativa consegna all'utilizzatore |

# Nuova Tipologia di intervento

| | | |
|---|---|---|
| l | Riduzione del rischio infortunistico mediante l'acquisto e l'installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone | Punti 75 |
| | Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus. | |

OGGETTO: progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante l'acquisto e l'installazione dei seguenti dispositivi di protezione:

- barriere fotoelettriche di sicurezza
- laser scanner

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio infortunistico derivante dal contatto accidentale tra persone e macchine mediante l'installazione di dispositivi che comprendano:

- il rilevamento della presenza della persona o di parti del suo corpo in zona pericolosa,
- la commutazione del segnale di uscita ai fini dell'attivazione di un sistema di allarme.

DEFINIZIONI:
Per le "barriere fotoelettriche di sicurezza" si fa riferimento alla norma IEC 61496 parti 1 e 2.
Per i "laser scanner" si fa riferimento alla norma IEC 61496 parte 3.

DOCUMENTAZIONE

| Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda | Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale |
|---|---|
| • Domanda (MODULO A)<br>• Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa<br>• MODULO C1<br>• Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino il miglioramento atteso, le caratteristiche sintetiche del progetto e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi, dei preventivi e di una relazione tecnica, con planimetria e documentazione fotografica, che descriva gli ambienti di lavoro nei quali si intende realizzare il progetto, le macchine oggetto dell'intervento, le caratteristiche tecniche dei dispositivi da acquistare<br>• MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali<br>• MODULO G | • Fatture elettroniche di acquisto e installazione complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore<br>• Stralcio dell'estratto conto<br>• Dichiarazione CE di conformità dei dispositivi<br>• Documentazione fotografica |

# 1) Barriere fotoelettriche di sicurezza

Zona protetta definita da una griglia di raggi paralleli uguali e equamente separati gli uni rispetto agli altri, emessi da un elemento Emettitore e ricevuto da un elemento Ricevitore. La distanza fra gli assi ottici determina la risoluzione del dispositivo.

La Tipologia di intervento richiede che intercettazione della zona protetta determini l'attivazione di un allarme.

**Norma EN IEC 61496-1:2020**: *Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests:* Requisiti generali per la progettazione, la costruzione, le prove di dispositivi elettro-sensibili senza contatto (*non-contact electro-sensitive protective equipment ESPE*) progettati specificatamente per rilevare persone o parti di persone come parte di un sistema di sicurezza

**Norma EN IEC 61496-2:2020**: *Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs):* Requisiti particolari per dispositivi fotoelettrici attivi di protezione (AOPD) (barriere fotoelettriche)

# 2) Laser scanner

Il laser scanner misura la distanza degli oggetti che si trovano all'interno dell'area di azione attraverso la radiazione di ritorno diffusa dagli oggetti.

La Tipologia di intervento richiede che l'entrata nell'area di sicurezza determini l'attivazione di un allarme.

**Norma EN IEC 61496-3:2020**: *Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse Reflection (AOPDDR):* Requisiti particolari per dispositivi fotoelettrici attivi di protezione che rispondono alla riflessione diffusa (AOPDDR) (laser scanner)

# Documentazione

## In fase di domanda

- Perizia asseverata con allegati:
  - listini prezzi
  - preventivi
  - relazione tecnica, con planimetria e documentazione fotografica, che descriva gli ambienti di lavoro nei quali si intende realizzare il progetto, le macchine oggetto dell'intervento, le caratteristiche tecniche dei dispositivi da acquistare

## In fase di rendicontazione

- Fatture di acquisto e installazione
- Dichiarazione CE di conformità dei dispositivi
- Documentazione fotografica

# Oggetto dell’intervento

La tipologia di intervento prevede progetti di riduzione mediante la **sostituzione di**:

- **impianti elettrici o parti di essi** installati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990)

- **sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio** installati antecedentemente alla data del 1 gennaio 2010.

# Sostituzione di impianti elettrici o parti di essi

## Definizione

Per “impianto elettrico” si intende l’impianto di distribuzione dell’energia elettrica all’interno degli edifici che, nei luoghi di lavoro… … …, ha origine dal punto di consegna dell’energia dal fornitore e termina alle prese a spina (incluse) o ai morsetti (esclusi) degli apparecchi elettrici utilizzatori (macchine, utensili, apparecchi termici, lampade, ecc.).

# Consegna in bassa tensione

Impianto elettrico

**CONTATORE DI ENERGIA**
(origine dell'impianto)

**CAVI**

**QUADRO ELETTRICO**

**CAVI**

**UTILIZZATORE FISSO**
(L'impianto termina ai morsetti d'ingresso)

**CAVI**

**PRESE A SPINA**
(Le spine e i cavi di alimentazione degli apparecchi utilizzatori non fanno parte dell'impianto )

# Sostituzione di impianti elettrici o parti di essi

## Campo di applicazione

Impianti installati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990).

## Motivi

- La durata di vita dei cavi.
- Prima del 1990 non era richiesta la progettazione degli impianti elettrici
- Evoluzione tecnologica e normativa dei componenti elettrici
- Il mantenimento delle condizioni di sicurezza è garantito da controlli periodici e manutenzioni

# Sostituzione di impianti elettrici o parti di essi

## Requisiti dei nuovi impianti

Generali:
- realizzazione a regola d’arte in conformità normativa tecnica applicabile

Particolari:
- requisiti della norma CEI 64-8:2021 in relazione alla classificazione degli ambienti
- classe di reazione al fuoco almeno uguale a Eca
- prescrizioni relative alle sigillature
- prescrizioni della sez. 751 della norma CEI 64-8:2021 qualora siano presenti ambienti a maggior rischio in caso d’incendi

# Documentazione tecnica in fase di verifica

- progetto e/o schema generale degli impianti esistenti con individuazione almeno dei quadri elettrici principali e secondari
- condizioni di fornitura (potenza contrattuale e livello di tensione)
- documentazione fotografica (relativa almeno ai quadri)
- listini prezzi/prezzari
- preventivi
- schema generale degli impianti da realizzare e numero dei quadri
- Documentazione attestante la data di installazione dell'impianto elettrico da sostituire

# Documentazione tecnica in fase di rendicontazione

- Dichiarazione di conformità dell'impianto installato (art. 7, c. 1 d.m. 37/2008)
- Progetto dell'impianto elettrico (art. 5 d.m. 37/2008)
- Istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall'impresa installatrice (art. 8, c. 2 d.m. 37/2008
- Documentazione attestante lo smaltimento, con evidenza dei relativi elementi identificativi
- Documentazione fotografica

# Sostituzione di sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio

## Definizione

Per "sistema fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio" si intende un impianto composto da:

- rivelatori automatici di incendio
- punti di segnalazione manuale
- centrale di controllo e segnalazione
- apparecchiatura di alimentazione
- dispositivi di allarme incendio

come previsto dalla norma UNI 9795, installato all'interno degli edifici nei luoghi di lavoro…

# Sostituzione di sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio

## Definizione

# Sostituzione di sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio

## Campo di applicazione

Sistemi installati antecedentemente alla data del 1 gennaio 2010.

## Motivi

- Nel tempo, il corretto funzionamento è garantito solo da controlli periodici e manutenzione
- La verifica generale, prevista dal 12 anno (norma UNI 11224) può risultare particolarmente onerosa

# Sostituzione di sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio

## Requisiti dei nuovi impianti

Generali:

- realizzazione a regola d'arte in conformità normativa tecnica applicabile

Particolari:

- i nuovi sistemi dovranno essere progettati e installati secondo l'ultima edizione della norma UNI 9795
- i sistemi da sostituire devono essere costituiti da almeno 10 rivelatori e i nuovi impianti non potranno prevederne un numero inferiore

# Spese accessorie

1) evacuatori di fumo e calore;
2) fermi elettromagnetici;
3) serrande tagliafuoco relative a UTA e canalizzazioni.

Le spese accessorie derivanti dall'acquisto e installazione di uno o più dei seguenti sistemi di protezione associati, sono ammesse purché non prevalenti rispetto a IRAI (impianti rilevazione e allarme incendio).

## Documentazione tecnica in fase di verifica

- progetto e/o schema del sistema esistente, distribuzione e n. rivelatori, dispositivi di allarme, punti manuali, centrale
- documentazione fotografica
- listini prezzi/prezzari
- preventivi
- schema del sistema da realizzare
- Documentazione attestante la data di installazione del sistema da sostituire

## Documentazione tecnica in fase di rendicontazione

- Dichiarazione di conformità dell'impianto installato (art. 7, c. 1 d.m. 37/2008)
- Progetto dei sistemi fissi automatici di rivelazione (art. 5 d.m. 37/2008)
- Istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall'impresa installatrice (art. 8, c. 2 d.m. 37/2008
- Documentazione attestante lo smaltimento, con evidenza dei relativi elementi identificativi
- Documentazione fotografica

# Riduzione del rischio radon

| | | |
|---|---|---|
| **m** | **Riduzione del rischio radon** | **Punti 75** |
| | Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus. | |

**AMBITO**: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio radon negli ambienti indoor ai piani terra, seminterrati e interrati nei quali sia presente tale gas in concentrazione superiore a 300 Bq/m3.
La misurazione della concentrazione media di radon in aria deve essere effettuata prima della realizzazione del progetto, in accordo con la norma tecnica UNI ISO 11665-4:2020 (Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: radon-222 - Parte 4: Metodo di misurazione ad integrazione per la determinazione della concentrazione media di attività usando un campionamento passivo e analisi successiva).

## Cosa è

Il radon è un gas inerte e radioattivo di origine naturale.
È un prodotto del decadimento del radio, generato a sua volta dal decadimento α dell'uranio.

Il radon è inodore, incolore e insapore.

Il suo isotopo più stabile è il radon-222 che decade nel giro di pochi giorni, emettendo radiazioni ionizzanti di tipo alfa e formando i suoi cosiddetti prodotti di decadimento o “figli”, tra cui il polonio-218 e il polonio-214 che emettono anch’essi radiazioni alfa.

## Dove si trova

Il radon è presente in tutta la crosta terrestre.

Si trova nel terreno e nelle rocce, nei materiali edili che derivano da rocce vulcaniche, estratti da cave o derivanti da lavorazioni dei terreni.

Essendo un gas, si disperde nell'aria o nell'acqua, nei luoghi chiusi può arrivare a valori di concentrazioni elevate.

## Salute

Se inalato, è molto pericoloso per la salute umana poiché le particelle alfa possono danneggiare il Dna delle cellule e causare cancro al polmone.

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), attraverso l'International Agency for Research on Cancer (Iarc), ha classificato il radon appartenente al **gruppo 1** delle sostanze cancerogene per l'essere umano.

## Normativa

Il D. Lgs. n.101/2020, stabilisce che in tutti gli edifici, siano essi luoghi di lavoro o abitazioni esistenti, la concentrazione media annua aerea di radon non deve essere eccedere i **300 Bq/m$^3$**, mentre sarà inferiore (200 Bq/m$^3$) per le abitazioni che saranno costruite a partire dal 31/12/2024.

## Progetti

- impermeabilizzazione con guaine delle parti del fabbricato a diretto contatto col terreno
- interventi di depressurizzazione attiva o passiva del suolo a diretto contatto con l'edificio
- interventi di depressurizzazione attiva o passiva del vespaio sottostante l'edificio
- pressurizzazione degli ambienti di lavoro
- aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati

# Documentazione

| DOCUMENTAZIONE | |
|---|---|
| **Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda** | **Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale** |
| • Domanda (MODULO A)<br>• Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa<br>• MODULO C1<br>• Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio connesso allo svolgimento di lavorazioni negli ambienti indoor<br>• Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino le caratteristiche degli ambienti di lavoro, le caratteristiche tecniche degli interventi che si intende effettuare e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi, dei preventivi e della relazione tecnica redatta dall'esperto in interventi di risanamento radon, così come definito al punto 40 dell'art. 7 del d.lgs. 101/2020, che attesti il livello di rischio preesistente e il miglioramento atteso con il progetto<br>• MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali<br>• MODULO G | • Copie conformi delle fatture<br>• Stralcio dell'estratto conto<br>• Dichiarazione di conformità degli impianti (qualora l'intervento ne preveda l'installazione o modifica) |

# Esperto in interventi di risanamento

« persona che possiede le abilitazioni, la formazione e l'esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell'articolo 15»

**qualifica**

- abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto
- partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici
- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l'iscrizione nell'albo professionale.

## SOSTITUZIONE DI MACCHINE: Nota Bene

Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di immissione sul mercato come di seguito dettagliato:

- immissione sul mercato successiva alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE *(06/03/2010)*: **permuta** presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto **o vendita** (è comunque facoltà dell'impresa rottamare le macchine sostituite)

- immissione sul mercato antecedente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e conformi alla direttiva 98/37/CE ex 89/392/CEE *(tra 21/09/1996 e 06/03/2010)*: **permuta** presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto **o rottamazione**

- immissione sul mercato antecedente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE ex 89/392/CEE *(ante 21/09/1996)*: **rottamazione**

## SOSTITUZIONE DI MACCHINE: Nota Bene

### Macchine.

**Le macchine** acquistate rispetto a quelle alienate devono:

- Essere non usate, conformi al d.lgs. 17/2010
- Essere di analogo tipo
- Avere allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili (analoghe attrezzature e accessori e in numero non superiore a quelli già di proprietà)
- Avere prestazioni (potenza, massa, dimensioni, ecc.) **non superiori del 30%** se immesse sul mercato successivamente alle disposizioni legislative di recepimento della dir 98/37/CE (post 21/09/1996)
- Avere prestazioni (potenza, massa, dimensioni, ecc.) **non superiori del 50%** se immesse sul mercato antecedentemente alle disposizioni legislative di recepimento della dir 98/37/CE (ante 21/09/1996)

## SOSTITUZIONE DI MACCHINE: Nota Bene

### Macchine.

**Le condizioni appena elencate devono essere sempre osservate a meno di situazioni particolari debitamente motivate,** derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per l'assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti)

## SOSTITUZIONE DI TRATTORI: Nota Bene

**I trattori** acquistati rispetto a quelli alienati devono rispettare le seguenti condizioni:

- Essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante
- Essere non usati e omologati in conformità con il Regolamento UE 167/2013
- Medesime caratteristiche indicate o riconducibili alla categoria del trattore agricolo o forestale così come definita dal Regolamento UE 167/2013
- Avere prestazioni (potenza, dimensioni, ecc.) **non superiori del 30%** se immessi sul mercato successivamente al 31/12/1997
- Avere prestazioni (potenza, dimensioni, ecc.) **non superiori del 50%** se immessi sul mercato antecedentemente al 01/01/1998

**A meno di situazioni particolari debitamente motivate**

## SOSTITUZIONE DI TRATTORI: Nota Bene

Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali, i trattori da sostituire devono essere nella **piena proprietà** dell'impresa richiedente il finanziamento **da almeno 2 anni** calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi.

I trattori sostituiti devono essere **alienati** dall'impresa. Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di prima immissione sul mercato come di seguito dettagliato:

☐ **permuta** presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997;

☐ **rottamazione** per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 1998.

È facoltà dell'impresa rottamare i trattori sostituiti anche se immessi per la prima volta su mercato in data successiva al 31 dicembre 1997.

# Allegato 1.2

## Asse 1

## Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

# Tipologie di intervento

| Sezione 3 – Tipologia di intervento | | |
|---|---|---|
| a | Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO-45001:2018 | 90 |
| b | Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali | 80 |
| c | Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti | 80 |
| d | Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato | 80 |
| e | Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato | 75 |
| f | Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 | 70 |
| g | Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente | 70 |

# b: Adozione di un SGSL di settore previsti da accordi INAIL-Parti Sociali

**OGGETTO:** progetti di adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le seguenti linee di indirizzo previste nell'ambito degli Accordi INAIL – parti sociali:

- **SGSL–AR**: nelle Imprese a Rete
- **SGSL–MPI**: nelle Micro e Piccole imprese
- **SGI–AE**: Aziende Energia
- **SGSL–AA**: Aziende Aeronautiche ad Ala Fissa
- **SGSL** per i lavori in appalto nella Cantieristica Navale
- **SGSL-GP**: per le Aziende del settore Gomma Plastica
- **SGSL** per l'Industria chimica
- **SGSL-AS:** nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio
- **SGSL-CP**: per le aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato
- **SGSL** per le aziende di esercizio dei parchi eolici
- **SGSL-U** per le aziende dei servizi idrici, ambientali, energetici e funerari

## c: Adozione di un SGSL non rientrante nei casi precedenti

**OGGETTO:** progetti di adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non certificato ma conforme alle **linee guida UNI –INAIL** o alla **UNI ISO 45001:2018**

## d: Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art 30 del d.lgs. 81/08 asseverato

**OGGETTO:** progetti di adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art 30 del d.lgs. 81/2008 asseverato in conformità:

a) **alla norma UNI 11751-1:2019 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile**

b) **alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali**

## e: Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art 30 del d.lgs. 81/08 non asseverato

**OGGETTO:** progetti di adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/2008

**AMBITO:** il modello organizzativo e gestionale deve essere conforme ai requisiti dell'art 30 del d.lgs. 81/2008, relativo ai soli reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001.
Il modello può essere adottato anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014.
**L'intervento può essere richiesto solo se l'impresa non dispone già di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.**

## f: Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000

**OGGETTO:** progetti di realizzazione di un sistema di Responsabilità Sociale secondo lo standard SA 8000

# g: Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

**OGGETTO:** progetti di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

**AMBITO:** ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente di modelli, standard e linee guida emanati da autorevoli organismi internazionali o nazionali, anche funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal d.lgs. 254/2016 e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.
A titolo esemplificativo sono finanziabili i seguenti modelli:

- per il **Bilancio Sociale**: i modelli di rendicontazione sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
- per il **Bilancio di Sostenibilità**: il GRI *Sustainability Reporting Standards del 2018* NEW!
- per il **report integrato**: l'*International integrated Reporting Framework* 1.0

# Avviso pubblico ISI 2021 – Contenuti degli allegati tecnici

Grazie per l’attenzione